

RIVISTA
DI
DIRITTO AGRARIO

ANNO CENTOUNESIMO

Fascicolo 1/2022

Abstract

D O T T R I N A

GIUSEPPINA PISCIOTTA TOSINI

BREVI RIFLESSIONI SULLA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NELLE FILIERE AGRO-ALIMENTARI (DECRETO LEGISLATIVO N. 198 DEL 2021)

ABSTRACT

Il saggio offre alcuni spunti interpretativi in relazione al d.lgs. n. 198 del 2021 di recepimento in Italia della direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare. L'Autrice mette in evidenza come le scelte del legislatore diano una risposta concreta alle diverse sollecitazioni della dottrina tese ad offrire soluzioni alle evidenziate lacune della precedente disciplina interna in materia di regolazione dei contratti di cessione nella filiera agroalimentare (art. 62, d.l. n. 1 del 2012), ispirandosi a quelle scelte già sperimentate nel contesto agrario a tutela degli imprenditori agricoli nei confronti dei proprietari dei fondi (legge n. 203 del 1982). L'adozione di una tecnica mista consistente nella individuazione di norme imperative che fissano uno zoccolo duro a garanzia della parte debole e della utilizzazione di forme flessibili di tutela consistenti in tecniche consensuali affidate alla cura delle organizzazioni professionali o sindacali può validamente contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della protezione degli interessi del soggetto debole del rapporto e, conseguentemente, alla stabilità del mercato.

The essay offers some interpretative hints in relation to the Legislative Decree 198 of 2021 for the transposition in Italy of the EU directive 2019/633 on unfair commercial practices in the agri-food chain. The Author highlights how the choices of the legislator give a concrete response to the various requests of the doctrine aimed at offering solutions to the highlighted shortcomings of the previous internal discipline on the regulation of sale contracts in the agri-food chain (art. 62, Legislative Decree 1 of 2012), inspired by those choices

already tested in the agricultural context to protect agricultural entrepreneurs against the owners of the land (Law 203 of 1982). The adoption of a mixed technique consisting in the identification of mandatory rules that establish a hard core to guarantee the weaker party and the use of flexible forms of protection consisting of consensual techniques entrusted to the care of professional or trade union organizations can validly contribute to the achievement of objective of protecting the interests of the weak subject of the relationship and, consequently, the stability of the market.

PAROLE CHIAVE: Filiera agroalimentare – Pratiche commerciali scorrette – Cessione di prodotti agricoli.

KEYWORDS: *Agri-Food Chain – Unfair Commercial Practices – Sale Contracts of Agricultural Products.*

RICERCHE E DOCUMENTAZIONI

LEONARDO FABIO PASTORINO - ELISA TOMASELLA

LA DISCIPLINA EUROPEA DEI FITOSANITARI ALL'INCROCIO TRA DIRITTO AGROAMBIENTALE E AGROALIMENTARE*

ABSTRACT

L'ambizioso obiettivo di ridurre l'utilizzo dei pesticidi, contenuto nella strategia *From farm to fork*, pone la necessità di fare il punto sull'articolato sistema di approvazione delle sostanze fitosanitarie e di autorizzazione dei prodotti da esse derivati, nonché sulla disciplina relativa all'uso sostenibile di tali prodotti. L'analisi della normativa vigente in materia, sparsa in vari testi legislativi, consente di tracciare il quadro generale in cui andranno a collocarsi i futuri interventi legislativi in materia, dando la possibilità di individuare le varie criticità emerse negli anni. Nonostante la complessità dei procedimenti finalizzati all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari tenda a garantire una maggior sicurezza di tali prodotti, il loro concreto impiego potrebbe lasciare ancora spazio all'incertezza. Le conoscenze tecniche e scientifiche su cui si basano le approvazioni delle sostanze e le autorizzazioni dei prodotti potrebbero essere superate da ricerche successive. Analogamente la formazione imposta a venditori ed utilizzatori nonché gli obblighi informativi rivolti anche agli utilizzatori non professionali non garantiscono di per sé un effettivo uso corretto e consapevole dei prodotti fitosanitari sul territorio. L'assenza di controlli stringenti sull'utilizzo del sistema di difesa integrata costituisce un ulteriore *vulnus* del sistema. Senza voler approfondire le varie questioni connesse all'impiego dei pesticidi, il

* Il presente saggio rientra nell'attività di ricerca su "La sostenibilità della filiera agroalimentare e l'utilizzo dei fitosanitari nel Veneto" svolta nell'ambito del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona su Diritto, Cambiamenti e Tecnologie. L'articolo è stato discusso ed ideato nel suo insieme da entrambi gli Autori. I paragrafi 2, 3.1 e 3.2 sono stati redatti individualmente dal prof. Leonardo Fabio Pastorino, mentre i paragrafi 3.3, 3.4 e 3.5 dalla dott.ssa Elisa Tomasella.

presente lavoro intende fornire una presentazione generale della normativa che possa fungere da base e fondamento per ulteriori approfondimenti e per la comprensione delle linee di indirizzo della politica comunitaria in materia.

The ambitious goal of reducing the use of pesticides, contained in the Farm to Fork Strategy, raises the need to take stock of the articulated system of approval of phytosanitary substances and authorization of products derived from them, as well as the regulations relating to sustainable use of these products. The analysis of the current legislation on the subject, scattered throughout various legislative texts, allows us to trace the general framework in which future legislative interventions on the subject will be placed, giving the possibility to identify the various critical issues that have emerged over the years. Despite the complexity of the procedures aimed at placing plant protection products on the market tends to ensure greater safety of these products, their concrete use could still leave room for uncertainty. The scientific and technical knowledge on which substance approvals and product authorizations are based may be superseded by subsequent research. Similarly, the training imposed on sellers and users as well as the disclosure obligations also addressed to non-professional users do not, in themselves guarantee an effective, correct and conscious use of plant protection products in the territory. The absence of stringent controls on the use of the integrated defense system constitutes a further vulnerability of the system. Without wishing to deepen the various issues related to the use of pesticides, this work intends to provide a general presentation of the legislation that can serve as a basis and foundation for further study and understanding of the guidelines of the Community policy on the subject.

PAROLE CHIAVE: Agricoltura – Prodotti fitosanitari – Limiti massimi di residui.

KEYWORDS: Agriculture – Phytosanitary Products – Maximum Residual Limits.

DOMENICO CRISTALLO

**RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
E STRUMENTI GIURIDICI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE
PER LA COSTRUZIONE DI UN “AGIRE RESPONSABILE”**

ABSTRACT

L'articolo analizza, in primo luogo, il fenomeno della responsabilità sociale d'impresa (RSI), inteso come l'integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre parti, il quale è stato, e continua ad essere, oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina, delle istituzioni europee e dei legislatori nazionali.

In seconda istanza, adottando la prospettiva del diritto agrario, quale disciplina di organizzazione e di relazione, mira ad individuare gli specifici strumenti giuridici previsti dall'ordinamento, che attraverso l'autoregolazione consentano la produzione di un complesso di regole capaci di costruire un “agire responsabile” delle imprese.

The article analyzes, firstly, the phenomenon of corporate social responsibility, understood as the voluntary integration of the social and environmental problems of companies into their commercial activities and in their relations with other parties, which has been, and continues to be the object of particular attention from the doctrine, European institutions, and national legislators.

Secondly, adopting the perspective of agricultural law, as a discipline of organization and relationship, the article aims to identify the specific legal instruments provided for by the legal system that allow the production rules capable to build “responsible action”.

OSSERVATORIO ITALIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE

RACHELE NATALI

LE NUOVE FRONTIERE DELLA CONTRATTAZIONE DI FILIERA E DI DISTRETTO ALLA LUCE DEL PNRR

ABSTRACT

Per affrontare le criticità della fase post pandemica, il Governo italiano, nella “Missione 2” del PNRR, ha deciso di valorizzare la contrattazione di filiera e di distretto.

Tale strumento di programmazione, adottando un approccio collettivo in grado di coinvolgere autorità pubbliche e attori del sistema privato, consente di produrre effetti diretti sul sistema agroalimentare, dando vita ad un modello di governance multilivello del cibo.

Il MIPAAF, con l’emanazione dei recenti Bandi, ha segnato l’inizio di una nuova fase per gli operatori della filiera, i quali, grazie ad investimenti ecologicamente orientati, diventano veri e propri promotori della transizione verso un sistema agroalimentare sostenibile.

In order to face the post-pandemic period, the Italian government decided to improve Supply Chain contracts, in the “Mission 2” of the PNRR.

This tool, characterized by the adoption of a collective approach which involves public authorities and private system actors, can produce effects directly on the agri-food system, building a multi-level governance system.

Recently, the Ministry of Agriculture, through the issuing of tender notices and environmentally oriented investments, made supply chain operators the real promoters of the green transition.

GIANGIORGIO CASAROTTO

**LA PRELAZIONE AGRARIA (E I CONTRATTI AGRARI)
NEL TRAMONTO DELLA CENTRALITÀ
DELLA COLTIVAZIONE DIRETTA***

ABSTRACT

La perdita della centralità della figura del coltivatore diretto e il tramonto della proprietà coltivatrice sono ormai attestati dall'un lato dallo svuotamento dei provvedimenti del *filone* normativo che allo sviluppo di quest'ultima era intitolato, ormai soppressi o indirizzati verso altre finalità (principalmente la promozione dell'imprenditorialità giovanile), dall'altro lato dall'accomunamento dell'imprenditore agricolo professionale al coltivatore diretto nell'applicazione delle agevolazioni tributarie e creditizie, un tempo privilegio esclusivo del secondo (e altresì del regime previdenziale),

* Il presente lavoro riprende in ampia parte quanto già detto in precedenti scritti: *La difficile prelazione delle società (cooperative e di persone)*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, p. 201 ss.; *L'estensione della prelazione agraria alle società: un'occasione perduta e problematiche irrisolte*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, Jovene, 2014, vol. 1°, pp. 279; *La prelazione agraria: de iure condendo*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 28 ss.; *Gli interventi pubblici sulle strutture produttive in applicazione della Costituzione e della normativa europea*, in corso di pubblicazione in *Trattato breve di dir. agr. it. e comunitario*, diretto da Costato, 4ª ediz.; *Due recenti provvedimenti in materia agraria: l'equiparazione dell'i.a.p. al coltivatore diretto nella disciplina dei contratti agrari e la modifica del termine per il pagamento del prezzo nella prelazione*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2021, p. 1424 ss. (chi fosse interessato può reperire tali scritti anche in www.studiocasarotto.com). Nel presente studio però la tematica che ora tratteremo (principalmente l'individuazione dei "nuovi" titolari del diritto di prelazione e della disciplina a ciascuno applicabile) è oggetto di riconsiderazione nella prospettiva globale che lo caratterizza (come da sua intitolazione) e ciò mi ha anzi alcune volte condotto a modificare in parte posizioni in precedenza esposte. Per una trattazione generale dell'istituto mi sia consentito il rinvio a CASAROTTO, *La prelazione agraria*, in *Trattato di diritto agrario*, vol. 1, a cura di Costato, Germanò e Rook Basile, UTET, 2011, p. 477 ss.

a cui si affiancano l'estensione allo i.a.p. del diritto di prelazione e, nella disciplina dei contratti agrari, la sua equiparazione a quello.

Nel così rinnovato contesto, la figura del coltivatore diretto e il modello della proprietà coltivatrice non possono più fungere da catalizzatori per l'interpretazione e l'applicazione delle discipline sia dei contratti agrari e sia, in particolare, della prelazione, specie per quanto concerne i nuovi soggetti a cui quelle sono state via via estese – le società e l'i.a.p. – e a cui devono riconoscersi e garantirsi le peculiarità loro proprie. Ma analoghe considerazioni, col senno di poi, potevano e forse avrebbero dovuto fin già da prima farsi per le cooperative nella prelazione, e per i laureati e diplomati in scienze agrarie quanto alla loro equiparazione al coltivatore diretto nella legge n. 203 del 1982.

Ne consegue, specie ora nel mutato orizzonte, che regole specifiche originariamente ritagliate su misura per il coltivatore diretto – e così, in particolare, il requisito della capacità lavorativa, tipicamente caratterizzante la figura e contemporaneamente conformante la struttura produttiva rappresentata dalla proprietà coltivatrice – non potranno essere oggetto di forzature per riadattarle a realtà invece del tutto con esse incompatibili (anzitutto l'impresa associata e l'i.a.p.). Sono anzi proprio quelle regole che palesano ormai un anacronismo che le rende prive di logica giustificazione e che dovrebbero essere piuttosto oggetto di un radicale ripensamento anzitutto del legislatore e fors'anche risultando in parte censurabili in sede di verifica della loro coerenza, nel nuovo contesto, con i principi costituzionali di razionalità e parità di trattamento.

Quanto poi, in particolare, alla prelazione, unica sopravvissuta dal naufragio del filone dei provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, che ne costituiva l'*humus* su cui era sorta e si era sviluppata e ne rappresentava la specifica finalità, spetta all'interprete conferirle una nuova identità, nell'attesa che un sempre più distratto legislatore dia una più consona riscritturazione all'ormai "nuova" prelazione.

The loss of the centrality of the figure of the direct farmer and the decline of the cultivating property are now attested on the one hand by the emptying of the provisions of the regulatory vein that was entitled to the development of the latter, now suppressed or directed towards other purposes (mainly the promotion of youth entrepreneurship), on the other hand from the association of the professional agricultural entrepreneur to the direct farmer in the application of tax and credit facilities, once an exclusive privilege of

the second, which is flanked by the extension to the i.a.p. of the right of pre-emption and, in the discipline of agricultural contracts, its equation to this.

In this renewed context, the figure of the direct farmer and the company type of farmer property can no longer act as catalysts for the interpretation and application of the disciplines both of agricultural contracts and, in particular, of pre-emption, as for new subjects. to which those have been gradually extended – the companies and the i.a.p. – and to which they must recognize and guarantee their own peculiarities. But similar considerations, with hindsight, could and perhaps should have already been made for the cooperatives in the pre-emption and for the graduates in agricultural sciences as to their equation to the direct farmer in the legge n. 203/1982.

It follows, especially now in the changed horizon, that specific rules originally tailored to the direct farmer – and thus, in particular, with regard to the ever-present requirement of working capacity, typically characterizing the figure of the direct farmer and at the same time shaping the structure productive once dominant represented by the cultivating property – they cannot be forced to adapt them to reality instead of completely incompatible with them (first of all the associated company and the i.a.p.). Indeed, it is precisely those rules that now reveal an anachronism that renders them devoid of logical justification and that should rather be the subject of a radical rethinking, first of all by the legislator and perhaps even being partially censurable when verifying their coherence, in the new context with the constitutional principles of rationality and equal treatment.

As regards, in particular, the pre-emption, the only survivor from the sinking of the line of measures for the development of the cultivating property which constituted the humus on which it arose and developed and represented its specific purpose, it is up to the interpreter to give it a new identity, waiting for an increasingly distracted legislator to give a more appropriate rewriting to the now “new” pre-emption.

PAROLE CHIAVE: Proprietà coltivatrice – Prelazione – Contratti agrari.

KEYWORDS: *Cultivating Property – Pre-emption – Agricultural Contracts.*

CAMILLA GERNONE

**LA DISCIPLINA DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E VITIVINICOLI DI QUALITÀ
NELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA RECENTE**

ABSTRACT

Nel biennio 2020-2021, il giudice amministrativo nazionale ha affrontato quattro questioni riguardanti la disciplina dei segni di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, offrendo numerosi spunti per l'interprete. Nelle prime due sentenze in esame, riguardanti, la prima, la modifica di un'IGT, la seconda, di una DOC e di una IGT, il TAR Cagliari (TAR Sardegna - Cagliari, Sez. II, 23 aprile 2020, n. 234) e il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2020, n. 6745) affrontano questioni che, pur se squisitamente procedurali, aprono la strada ad una riflessione ad ampio raggio sulle motivazioni sottese alla modifica del disciplinare di produzione di una DOP o IGP vitivinicola e sul primato della PAC sulla concorrenza, tema, quest'ultimo, più volte affrontato dal giudice europeo ma inedito nella giurisprudenza amministrativa nazionale. La terza sentenza, riguardante il disciplinare della DOP «Prosecco» (TAR Lazio - Roma, Sez. II, 31 marzo 2021, n. 3883), desta qualche perplessità riguardo le osservazioni circa il carattere strettamente nazionale del disciplinare di produzione, in quanto si discosta da quanto a più riprese affermato dal giudice europeo circa la complementarità delle due fasi di registrazione e la autosufficienza della disciplina della protezione delle DOP e IGP (*Port Charlotte*); inoltre, il TAR Lazio legge il rapporto fra libera circolazione delle merci e tutela dei prodotti di qualità in un'ottica non tanto di specialità della seconda rispetto alla prima, quanto più di funzionalità, comunque giungendo alle medesime conclusioni già raggiunte nella giurisprudenza europea. Per quanto concerne l'ultima pronuncia presa in esame (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1299), essa, oltre a fare chiarezza sul tema dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP, offre spunti interessanti per quanto riguarda

la finalità di questi strumenti, che non si arresta a quella di contingentamento dell'offerta e di preservazione del libero gioco concorrenziale, ma valuta come prioritaria altresì la protezione e la tutela della qualità dei prodotti oggetto del piano.

Nel complesso, il giudice amministrativo si mostra sensibile alle suggestioni provenienti non solo dal giudice, ma anche dal legislatore europeo in materia di protezione dei segni di qualità, aprendo la strada ad una riflessione più ampia anche alla luce delle recenti modifiche intervenute in materia grazie al reg. (UE) n. 2117/2021 e con la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea il 31 marzo 2022.

In the two-year period 2020-2021, the national administrative courts dealt with four issues concerning the regulation of quality signs of agricultural and food products, offering numerous ideas for the interpreter. In the first two judgments under examination, concerning the first, the amendment of an IGT, the second, a DOC and an IGT, the TAR Cagliari (TAR Sardegna - Cagliari, Sez. II, 23 April 2020, n. 234) and the Council of State (Council of State, Sez. III, 02 November 2020, n. 6745) address issues that, although procedural, open the way for wide-ranging reflection on the reasons behind the amendment of the product specification of a PDO or PGI for wine and on the primacy of the CAP over competition. The latter theme has been repeatedly addressed by the European Court but has not been mentioned in national administrative case-law. The third judgment, concerning the specification of the PDO «Prosecco» (TAR Lazio - Rome, Sec. II, 31 March 2021, No. 3883), raises some doubts about the Court's observations on the strictly national nature of the product specification, so far differently from what the European judge has stated on several occasions.

With regard to the last decision (Council of State, Sec. III, 15 February 2021, No 1299), in addition to clarifying the subject of the Regulation of supply for PDO cheeses, it offers interesting ideas as to the purpose of these instruments, which does not stop at that which does not stop at the restriction of supply and the preservation of free competition, but also considers as a priority the protection of the quality of the products.

Overall, the administrative judge is sensitive to suggestions coming not only from the judge, but also from the European legislator on the protection of quality signs, paving the way for a wider reflection also in the light of the recent changes in this area, thanks to the Regulation (EU) n. 2117/2021 and with the proposal for a Regulation presented by the European Commission on 31 March 2022.

PAROLE CHIAVE: Denominazione d'origine e indicazioni geografiche protette – OCM vino – Concorrenza – Piani di regolazione dell'offerta di DOP e IGP.

KEYWORDS: *Protected designations of origin and Geographical indications – Wine CMO – Regulation of supply of PDO and PGI.*

ABSTRACT

Con la sentenza n. 4416/2021 la Corte di Cassazione interviene sul compendio unico ed ammette che esso possa essere costituito anche attraverso atti successivi. Lo scritto, nel ripercorrere le linee evolutive di un istituto il cui ambito applicativo è ormai circoscritto al diritto ereditario e alle donazioni, si sofferma sulle opportunità che può offrire tale apertura della Suprema Corte. Tuttavia, senza un intervento del legislatore, la forza innovativa della pronuncia è destinata a restare circoscritta al solo caso di specie.

In the decision no. 4416/2021 the Italian Supreme Court intervenes on the Compendio Unico and permits it to be formed through subsequent acts. The paper, retracing the development of a legal institute whose application is now restricted to succession law and donations, focuses on the opportunities that the Supreme Court rule of law can offer. However, the innovative ruling force will be confined to the specific case without the Parliament's intervention.

PAROLE CHIAVE: Compendio unico – Formazione progressiva – Agevolazioni fiscali.

KEYWORDS: *Farmland Consolidation – Gradual Constitution - Tax Incentives.*